



COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

OGGETTO: Approvazione tariffe Tari anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciotto**, del mese di **febbraio**, alle ore **21:00** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ALBERTO Simone	SINDACO	X	
PAGLIUZZI Franco Paolo	VICE SINDACO	X	
BERTERO Roberta	CONSIGLIERE	X	
GIORDANA Stefano	CONSIGLIERE	X	
CANDELLERO Federico	CONSIGLIERE	X	
GHERSI Simona	CONSIGLIERE	X	
BOTTA Roberto	CONSIGLIERE	X	
FORNERO Michele	CONSIGLIERE	X	
BATTISTI Silvano	CONSIGLIERE	X	
VANZETTI Marco	CONSIGLIERE	X	
BOLLA Giacomo	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **BURGIO Dott. Vito Mario**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **ALBERTO Simone** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (**IMU**) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- la tassa sui rifiuti (**TARI**) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore degli immobili;
- il tributo sui servizi indivisibili (**TASI**), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni, a carico dell'utilizzatore degli immobili;

Tenuto conto che la TARI è disciplinata specificatamente dai commi dal 641 al 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

Rilevato che, con separato atto consiliare, assunto in data 23/07/2014, N. 23 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale (IUC); mentre, con il presente atto, è necessario provvedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2015 della tassa sulla gestione dei rifiuti TARI, secondo quanto disposto dai commi sopra citati dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dal comma 651 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);

Considerato che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Rilevato che, con separato atto consiliare, assunto in data odierna, è stato approvato il Piano finanziario di che trattasi, ai sensi del citato articolo 8 D.P.R. 158/1999;

Considerato che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Considerato, peraltro, che le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva

produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi, che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. 158/1999;

Considerato inoltre che:

- una volta effettuata la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del DPR 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3,4,5,6 soggetti e oltre);
- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R 158/1999 prevede il riparto tariffario sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione di rifiuti annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non disponga di misurazione della quantità di rifiuti conferite dalle singole utenze;
- il Comune di Villanova Solaro non dispone di tali sistemi puntuali di pesatura, per cui occorre far riferimento alle tabelle del DPR 158/1999 per il calcolo sia della parte fissa sia della parte variabile di tariffa;

Rilevato che il costo complessivo del servizio per l'anno 2019 è pari a € 121.614,60.= e i costi analitici evidenziati nella relazione al Piano Finanziario TARI allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/02/2019;

Considerato che la suddivisione tra la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, è stata fatta applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle allegate al D.P.R 158/1999;

Dato atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa TARI anno 2018 sono riassunti nei prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del competente responsabile del Servizio, nonché il parere favorevole rilasciato, in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza, ai sensi degli art. 147 bis e 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti.

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Vista la Legge n° 145 del 30/12/2018;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano da tutti i Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le tariffe della tassa sulla gestione del servizio raccolta - smaltimento rifiuti (TARI) a valere per l'anno 2019, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999, quali risultano dall'allegato A) all'originale della presente deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. Di precisare che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs.504/1992, nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale di Cuneo;
4. Di demandare all'Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione secondo quanto previsto dall'art.13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2012 e come da istruzioni impartite con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20-feb-2019 al 07-mar-2019 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _____

Villanova Solaro, 20-feb-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	11/02/2019	F.to: BURGIO Dott. Vito Mario
Regolarità tecnica	Favorevole	11/02/2019	F.to: GARELLO Geom. Filippo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02-mar-2019

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Villanova Solaro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Villanova Solaro, li 20-feb-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario